

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

STATUTO

Approvato con delibere di Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2000 e n. 9 del 28.02.2000.

Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 35 del 30.06.2001, n. 21 del 10 giugno 2026, n. 29 del 30 luglio 2026.

TITOLO PRIMO PRINCIPI, FUNZIONI, OBIETTIVI

Art. 1

Il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia

1. Comune di Isola del Gran Sasso è ente territoriale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi degli Uffici dello Stato.
3. Nei limiti posti dall'ordinamento statale è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, nonché nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica - di autonomia impositiva.
4. Il Comune è titolare delle funzioni indicate nell'art. 3.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, ai quali competono le attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia confina: a Nord con i Comuni di Colledara e Tossicia; a Sud con la Provincia dell'Aquila; ad Est con i Comuni di Castel Castagna e di Castelli, ad Ovest con i Comuni di Pietracamela e di Fano Adriano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata nelle forme previste dalla legge regionale.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale, Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Lo stemma ed il gonfalone del Consiglio comunale raffigurano: «Il Gran Sasso d'Italia con i due fiumi Ruzzo e Mavone che scendono e con una fascia trasversale con la scritta INSULA»

Art. 3

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Con appositi deliberati consiliari, il Comune può delegare alla Comunità Montana ed agli altri enti locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge l'esercizio di proprie funzioni, in materie inerenti alla manutenzione delle strade comunali ed intercomunali, al conferimento ed alla distruzione dei rifiuti solidi urbani al servizio per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo all'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale nelle materie che presentino rilevanza sovracomunale.
3. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, sempre che siano assicurate risorse adeguate per la loro gestione.

Art. 4

Obiettivi generali dell'azione amministrativa

1. Il Comune nei limiti segnati dalle risorse finanziarie disponibili e dalle funzioni, concorre all'attuazione dei principi costituzionali volti a conseguire il pieno sviluppo della persona umana, la partecipazione dei cittadini dell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
2. Più in particolare:
 - assume la tutela delle categorie dei cittadini meritevoli di particolare protezione e segnatamente degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori;
 - appresta ed incrementa i servizi sociali, culturali, le strutture sportive e ricreative;
 - cura l'armonico sviluppo della città, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
 - inoltre assicura l'utilizzazione sociale del territorio, preservandone le caratteristiche naturali, tutela il demanio civico garantendone la equilibrata fruizione a tutti i naturali aventi diritto;
 - cura lo sviluppo delle attività produttive e delle attività turistiche, ed all'uopo collabora con gli altri soggetti pubblici propiziando la concessione di agevolazioni, sgravi, sovvenzioni finanziarie e provvidenze che possano agevolare la crescita imprenditoriale e l'occupazione;
 - espleta le funzioni amministrative proprie e delegate indicate nel successivo art. 5;
 - promuove ed incentiva il volontariato nei settori dell'assistenza alle categorie dei cittadini meritevoli di particolare protezione.

Art. 5

I compiti del Comune per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori Funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica de cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO SECONDO GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO PRIMO

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo e responsabile dell'Amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

CAPO SECONDO

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Il Consiglio - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
 3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
 4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri come previsto dall'articolo 73 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano in età.
- (comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

Art. 9

Decadenza dei consiglieri per assenze

1. I Consiglieri decadono dalla loro carica, dopo quattro assenze consecutive e ingiustificate.
2. Il Sindaco, ai fini della disposizione di cui al precedente comma, convoca il consigliere che sia stato assente dal Consiglio comunale per almeno quattro sedute consecutive e ne ascolta le ragioni.
3. Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale la dichiarazione della decadenza del Consigliere, ovvero esauriente argomentazione sulle assenze ingiustificate e proporre la riconferma.
4. La proposta del Sindaco è portata all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva, all'audizione di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale delibera la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
6. Il Consigliere in questione si assenta dall'aula per l'intera trattazione del punto all'ordine del giorno (*comma annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000*).

Art. 10

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici i piani particolareggiati ed i piani di recupero i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. Le convenzioni tra i Comuni e quelle Comune e la Provincia, la costituzione modificazione di forme associative;
 - d. L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina i rappresentanti del Consiglio enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - n. attribuzione delle funzioni del Difensore civico comunale al Difensore civico provinciale, ove istituito, previa stipula di apposita convenzione.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
 4. Il Consiglio comunale può delegare proprie funzioni alla Comunità montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e ad altri enti locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 10 bis Il Presidente del Consiglio.

1. Il Consiglio comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio comunale. L'elezione avviene per scrutinio segreto e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, incluso il Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, può essere rimosso dall'incarico con votazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica, incluso il Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, se nominato, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo quanto disposto dalla legge. L'indennità da corrispondere al Presidente del Consiglio è quella stabilita dalle leggi in vigore che la disciplinano.
2. Il Presidente del Consiglio, una volta nominato, rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei lavori dello stesso, facendone osservare il regolamento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati, per sottoporli all'esame dell'Organo ed esercita tutte le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, per la parte relativa alla Presidenza del Consiglio Comunale.
In particolare, il Presidente:
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accetta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella sala consiliare;

– ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o chiudere la seduta per motivi d'ordine pubblico, facendone prendere nota a verbale.

3. In fase di prima applicazione l'elezione avverrà nella prima seduta utile esaurito l'iter di approvazione della modifica statutaria.
(articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art. 11

Funzionamento

1. Salve le disposizioni generali previste dal presente articolo il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio - ove eletto – che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio, ove eletto.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio di cui al precedente comma 1; sono valide se interviene la metà dei consiglieri assegnati all'ente, La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 5 consiglieri.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge, del regolamento e del presente Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
6. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
(articolo modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art.12

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni consultive e con compiti preparatori sulle proposte di deliberazione consiliari ed altre sottoposte al Consiglio, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali Commissioni a carattere temporaneo possono essere istituite per fini di studio e di indagine su materie di interesse locale. Ove tali commissioni abbiano natura di controllo o di garanzia, la loro presidenza sarà attribuita alle minoranze presenti in Consiglio comunale secondo le modalità ed i criteri fissati nel regolamento di cui al precedente articolo 11, comma 1.
3. Il regolamento di cui al precedente articolo 11 comma 1, disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, l'organizzazione ed i poteri della Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina le modalità di costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, organo collegiale con funzioni consultive che coadiuva il Sindaco nella conduzione dell'attività consiliare.

Art. 14

I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni e le interpellanze tendono ad acquisire dal Sindaco, nella qualità di organo monocratico dell'Ente o quale presidente della Giunta, informazioni inerenti ad atti e procedimenti dell'Amministrazione. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere fornita risposta - scritta o orale da verbalizzarsi a cura del segretario comunale - al più tardi nella seduta consiliare immediatamente successiva al decorso del termine di giorni 30 successivo alla presentazione al segretario comunale.
5. La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla Giunta o al Consiglio su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune e tende a provocare una deliberazione. Deve essere sottoposta al voto nella seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione al segretario comunale, purché tra la presentazione e la seduta intercorra un lasso di tempo di almeno 24 ore. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, la cui adunanza dovrà essere fissata entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta. Il Sindaco è tenuto ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste. Le proposte che comportano spese debbono essere dotate degli appositi pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

CAPO TERZO

GIUNTA

Art. 15

La Giunta - Nomina, composizione e durata in carica.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo stesso Sindaco, che comunque non può essere superiore a quattro. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

2. Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il migliore assolvimento delle sue funzioni, il Sindaco può nominare alla carica di assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di comprovate competenze amministrative.
3. Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza e senza diritto di voto.
4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, adottati e adottanti, fratelli, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco

ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. (comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

5. La Giunta è nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 46, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. E' presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

6. Le ipotesi di cessazione dalla carica, di revoca, di decadenza e la disciplina della sostituzione sono stabilite dalla legge.

Art. 16 Competenza

1. Alla Giunta comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti non riservati dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, come statuito nel 2° comma dell'articolo 48 del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

2. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

3. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

4. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per la misurazione della produttività dell'apparato burocratico;

5. Determina, sentito il revisore, i misuratori, i parametri e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale.

6. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.

8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 17 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e ne stabilisce l'ordine del giorno, a giorni fissi ovvero con convocazione da comunicarsi agli assessori con congruo anticipo, anche per le vie brevi.

2. la Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.

3. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni od esterni. La delega permanente implica l'assunzione da parte dell'assessore delegato delle responsabilità correlate all'espletamento del mandato.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

5. Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se il Sindaco o il Presidente del Consiglio, ove eletto, non procede alla convocazione del Consiglio secondo i termini indicati nel precedente comma, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 39, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

CAPO QUARTO

SINDACO

Art. 19 Il Sindaco

1. Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le modalità ed i disposti di cui all'art.71, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale; rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio – ove non sia stato eletto il Presidente del Consiglio -, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti; provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; esercita le funzioni attribuitegli dall'articolo 39 e 50 del Testo Unico approvato con il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 54 del Testo Unico detto; quelle stabilite dalle altre leggi statali e regionali e dai regolamenti.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
Conferisce eventuali deleghe a singoli consiglieri comunali su specifiche materie (*comma annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000*).
Il consigliere delegato riferisce al Sindaco sulla propria attività.
3. In particolare il Sindaco:
 - a. convoca e presiede il Consiglio ove non sia stato eletto il Presidente (e la conferenza dei capigruppo); convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento;
 - b. tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve a mezzo del segretario, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
 - c. dirige l'attività della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le sovrintendenze di settore delegate agli assessori, delle quali è politicamente responsabile; propone la revoca degli assessori nonché la loro sostituzione se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
 - d. ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - e. adotta ordinanze nonché, come ufficiale del Governo i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;
 - f. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce a tal fine le direttive al segretario ed ai dirigenti;
 - l. vieta l'esibizione di atti riservati;
 - m. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- n. coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - o. convoca i comizi per i referendum;
 - p. risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;
 - q. esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - r. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;
 - s. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- (articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)
(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art.20

Linee programmatiche e progetti di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare, entro 10 giorni dalla prima seduta successiva alla elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)
2. Con cadenza semestrale è convocato il Consiglio comunale per garantire la partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Art. 21

Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta secondo le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 46, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il Vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 58, comma 4 del T.U. approvato con il D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
2. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nella comunicazione di nomina della Giunta al Consiglio.

Art. 22

Pari opportunità

1. Si istituisce la Commissione per le pari opportunità in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui al precedente articolo 11 comma 1.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
2. Ai fini della nomina della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve

essere acquisito preliminarmente il parere della Commissione per le pari opportunità.

Art. 22 bis

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere la elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
(articolo inserito con deliberazione C.C. n. 21 del 10.6.2026)

Art. 22 ter Commissione per la Toponomastica

1. Si istituisce la Commissione per la Toponomastica ai sensi della circolare MI.A.C.E.L. n. 10 del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 1991. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento emanato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 267 del 2000.
(articolo inserito con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

TITOLO TERZO LA STRUTTURA FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO PRIMO

UFFICI E SERVIZI

Art. 23

Uffici e personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvata dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti, dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.
2. I posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa

selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D.L.vo 3 marzo 2001, n. 165. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata, secondo le richiamate disposizioni, alla dirigenza.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

4. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:

- a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
- c. Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
- d. Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art. 24 Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco e individuati organicamente nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono all'organizzazione e alla gestione dell'attività nelle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente Statuto, nonché secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Essi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
4. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b. Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
 - c. Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. Pronunciano le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, curandone l'esecuzione;
 - f. Emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - h. Danno pronta esecuzione alle delibere di Giunta e del Consiglio ed alle direttive del Sindaco;
 - i. Gestiscono l'orario di lavoro e gli istituti contrattuali del personale dipendente loro sottoposto, secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
 - j. Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposti, salvo a rimanerne comunque responsabili con riferimento al loro regolare svolgimento.
6. Il Sindaco può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 25

I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie funzioni e delle finalità così come definite dall'art. 4 - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali direttamente a mezzo di aziende speciali o istituzioni erette nelle forme e nei modi previsti dalla legge attraverso concessione a terzi, o nelle forme consentite dall'ordinamento che assicurino efficienza ed economicità nella gestione.

Art. 26

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. Il Consiglio comunale elegge il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso, che l'anno precedente alla nomina non abbiano ricoperto incarichi di partito e che siano eleggibili a consiglieri comunali. L'elezione avviene con voto limitato a tre membri dopo la votazione di un documento programmatico di indirizzo. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio comunale può revocare gli amministratori secondo le norme sulla sfiducia costruttiva alla Giunta comunale.
3. Il Direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico.
4. Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bi-lancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

CAPO SECONDO

DIREZIONE DELL'APPARATO BUROCRATICO

Art. 27

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Statuto, dei regolamenti e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;

- b. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 28

Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui all'articolo 48, terzo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

TITOLO QUARTO LE FORME DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI E LOCALI

Art. 29

Collaborazione tra enti

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune salva la delegabilità delle funzioni ai sensi dell'art. 3, collabora altresì con la Comunità Montana e con i Comuni contermini per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale unitamente al conto consuntivo.

Art. 30

Convenzioni e consorzi

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra i soggetti locali.
2. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni ed eventualmente con la Provincia per l'istituzione di bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 31

Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il funzionario responsabile può indire una conferenza di servizi fra tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO QUINTO LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 32

Revisione economico-finanziaria. Elezione del revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale a seguito di comunicazione da parte della competente prefettura del verbale di estrazione fra gli iscritti nell'elenco dei Revisori degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e/o consultiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. La relazione di cui al precedente comma deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario; deve, inoltre, mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni di ufficio.
4. Il Revisore indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.
5. Il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esse affidate.
(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art.33

Funzione del revisore. Controllo di gestione

1. Il revisore dei conti esercita, secondo le disposizioni della legge, del presente Statuto, del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Il controllo di gestione nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento assicura la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse, in omaggio ai principi di economicità ed efficienza.
3. L'istituzione e la disciplina del controllo interno di gestione è contenuta nel regolamento di contabilità comunale.
4. Il revisore può in ogni momento riferire al Consiglio ed al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio, oltre alla relazione annuale che accompagna il conto consuntivo, una ulteriore relazione semestrale, relativa all'attività svolta, all'efficienza gli uffici e dei servizi e contenente proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.
5. Il revisore partecipa - in funzione di vigilanza, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri e valutazioni su richiesta Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati all'ente - alle sedute del Consiglio o della Giunta relative alla ragione di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, di contrazione di mutui, di appalti e concessioni di opere pubbliche.
6. Per consentire la partecipazione del revisore alle sedute degli organi elettivi collegiali, il Segretario comunale informa il revisore con comunicazione scritta del giorno e dell'ora della seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno una o più delle questioni indicate nel precedente comma 4 con preavviso stabilito dal regolamento.
7. Espletata la formalità di cui al dente comma 5, la mancata partecipazione alla seduta dell'organo revisionale non importa illegittimità della delibera adottata salva la promozione di provvedimenti di revoca per giusta causa.
8. Il Sindaco, il difensore civico ove istituito ed i consiglieri possono denunciare al revisore fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.

(articolo annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000)

TITOLO SESTO

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le «pro-loco» operanti nel territorio comunale e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. La promozione di organismi di partecipazione popolare è rinviata ad apposito regolamento da approvarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo. È istituita un'apposita commissione consiliare deputata a verificare - ai fini della erogazione delle provvidenze previste dal primo comma - che le forme associative in questione abbiano un ordinamento interno ispirato ai principi democratici e perseguano finalità non lucrative di interesse sociale, culturale, ricreativo, sportivo. Nella erogazione delle sovvenzioni, la commissione valuterà, al fine di stabilire le priorità tra più richieste presentate in uno stesso tratto di tempo, anche in ordine alla distribuzione dei fondi disponibili, la meritevolezza dello scopo da sussidiare e la rappresentatività della forma associativa richiedente.

Art. 36

Forme di consultazione

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La consultazione può inoltre sempre avvenire attraverso la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinioni, nonché attraverso l'udienza pubblica dei cittadini singoli o associati da parte del Sindaco.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI

Art. 37

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare in forma scritta istanze, petizioni e proposte, dirette a muovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame ad opera di una specifica Commissione del Consiglio comunale.

Art. 38

Contenuto - indirizzamento

1. Le istanze sono manifestazioni di volontà e di giudizio dirette ad iniziare un procedimento.
2. Le petizioni sono richieste di interventi e di informazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione.
3. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e debbono indicare specificatamente il contenuto dell'atto del quale chiede l'adozione.
4. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta, secondo il riparto di competenze stabilito dalla legge o dallo Statuto in relazione alla

specifica materia oggetto dell'atto di iniziativa.

5. Le risposte debbono essere date entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune con provvedimento motivato.
6. Gli organi comunali hanno l'obbligo di rendere risposta nell'ipotesi in cui istanza, petizioni, proposte attengano soltanto alle materie di interesse locale previste dalla legge e dallo Statuto oppure nella ipotesi in cui esse implicano un diritto soggettivo o un interesse legittimo dei richiedenti.

CAPO TERZO REFERENDUM CONSULTIVO

Art.39

Il referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune con riferimento all'ultima revisione delle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei richiedenti debbono essere autenticate da tutti i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21.03.1990, n. 53.
2. Il referendum ha per oggetto materie di esclusivo interesse locale. Sono escluse dalla consultazione le materie attinenti alle deliberazioni in materia di tasse e tariffe, di bilancio.
3. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né nell'anno solare in cui vengono tenute le consultazioni elettorali amministrative comunali; non può avere luogo inoltre se identica proposta referendaria sia stata respinta nel triennio precedente al deposito della richiesta.
4. La richiesta di referendum deve essere avanzata al Sindaco mediante deposito in segreteria e deve contenere – a pena di inammissibilità – la formulazione chiara e precisa del quesito o dei quesiti sui quali deve aver luogo il referendum consultivo.
5. Entro 15 giorni dal deposito la Commissione del Consiglio valuta la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle formalità procedurali sopraelencate dichiarando inammissibilità del referendum nella eventualità in cui il procedimento seguito non sia alle previsioni dei precedenti commi.

Art. 40

Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum nei 120 giorni successivi alla adozione della deliberazione della Commissione che stabilisce l'ammissibilità della proposta, con apposito decreto pubblicato nell'Albo pretorio per almeno 30 giorni.
2. Le procedure di voto sono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati.
3. All'onere finanziario della consultazione referendaria l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali, salvo quanto previsto dall'articolo 48, 5° comma.

Art. 41

Validità ed efficacia

1. Il referendum è valido se ha parte alla votazione la maggioranza degli elettori. La proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei consensi validamente espressi. I provvedimenti contrastanti con la proposta referendaria devono fornire adeguata motivazione sulle ragioni della divergenza.

CAPO QUARTO

DIFENSORE CIVICO

Art. 42

Il difensore civico

1. Il difensore civico di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 267 del 2000 è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Le funzioni del Difensore civico comunale, figura soppressa dall'art. 2, comma 186, lettera a), della L. n. 191 del 2009, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico provinciale, ove istituito.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 43

Requisiti del difensore civico. Giuramento

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che offrano garanzie di indipendenza, probità, competenza.
2. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la qualifica di pubblico ufficiale. Egli giura davanti al Consiglio Comunale - prima di assumere l'incarico - ripetendo la formula: «Giuro di esercitare le funzioni delle quali sono stato investito con lealtà ed impegno, nel superiore interesse della comunità cittadina». Il giuramento implica assunzione della titolarità dell'organo.

(articolo soppresso con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 44

Elezione - Durata in carica

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Ente ed a scrutinio segreto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a. chi non abbia compiuto il quarantesimo anno di età;
 - b. chi si trovi in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - c. che rivesta una carica pubblica elettiva;
 - d. i ministri di culto;
 - e. gli amministratori ed i dipendenti istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - f. i membri del Comitato Regionale di controllo;
 - g. chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano componenti della Giunta, dipendenti o segretario comunale;
 - h. i dipendenti del Comune, ivi compresi coloro che sono stati assunti a mente dell'art. 19.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel

comma precedente.

La deliberazione di decadenza è adottata dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al successivo comma.

4. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere revocato se non per giusta causa ed in virtù di deliberazione motivata adottata dal Consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Ente.
5. Qualora il «difensore civico» si dimetta è necessario che il Consiglio comunale provveda alla sostituzione entro quarantacinque giorni.
6. Il «difensore civico » dimissionario resta in carica nella pienezza delle sue funzioni, fino al giuramento del successore.

(articolo soppresso con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 45

Prerogative e mezzi. Rapporti con gli organi collegiali

1. Il difensore civico ha sede presso la sede del Comune.
2. Il «difensore civico» ha facoltà di ispezionare tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copia, a cura degli uffici comunali che debbono evadere prontamente la richiesta.
3. Il «difensore civico» presenta al Consiglio comunale una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerisce soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici e comunali.

(articolo soppresso con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

Art. 46

Indennità di carica

1. Al difensore civico compete un'indennità di carica ragguagliata alla metà dell'indennità spettante all'assessore.

(articolo soppresso con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2026)

CAPO QUINTO

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI

Art. 47

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.

- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento
3. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
 4. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

Art. 48

Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.
2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quanto ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; la Giunta determina, ai sensi dell'art. 31, i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specifica i compiti.
3. In mancanza di prescrizione di ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso trenta giorni, salvo proroga di altri 30 per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.
4. Ogni procedimento amministrativo anche se promosso da istanze; petizioni e proposte dei cittadini è organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. È retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del «giusto procedimento» che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.
7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e/o enti pubblici e privati, è materia disciplinata da regolamento comunale che ne stabilisce forme, criteri e modalità. I singoli provvedimenti relativi agli interventi in questione, devono conformarsi alle disposizioni del regolamento comunale.

Art. 49

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
 2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendone visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge presentando memorie scritte e documenti pertinenti.

3. L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei regolamenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.
5. Al procedimento può partecipare, a tutela dell'imparzialità dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il difensore civico.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo secondo le procedure e le maggioranze dalla legge.
2. Le proposte respinte dal Consiglio possono essere ripresentate se non dopo 2 anni.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che ne sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 51

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Oltre ai regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvare nei termini di legge, il regolamento del Consiglio e quello della partecipazione sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 52

Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.